

Psilla estiva e scopazzi del melo

Fino alla data del 20 marzo non sono state registrate catture di psilla estiva, nell'ambito del monitoraggio comune con il Centro di Sperimentazione Laimburg.

Per la difesa dalla psilla estiva è possibile impiegare le seguenti sostanze attive:

- Etofenprox
- Tau-Fluvalinate
- Fosmet

Tutti gli insetticidi (nocivi o non nocivi per le api) dovrebbero essere applicati al di fuori del volo delle api. I trattamenti, quindi, dovrebbero essere effettuati durante le ore serali, durante la notte o nelle prime ore del mattino.

Afide grigio del melo

Per il melo, l'afide grigio è uno dei parassiti più pericolosi. Tra i fattori di rischio si rinvengono l'attacco durante l'anno precedente e una continua forte vigoria delle piante.

Per la difesa dall'afide grigio è possibile impiegare le seguenti sostanze attive:

- Tau-Fluvalinate
- Acetamiprid
- Flonicamid
- Spirotetramat
- Sulfoxaflor
- Flupyradifurone
- Azadiractina
- Pirimicarb

Delibera della Giunta provinciale sull'impiego sostenibile dei fitosanitari

Nella sua seduta del 3 marzo 2020, la Giunta provinciale di Bolzano ha approvato la delibera n. 141, concernente "disposizioni aggiuntive per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari". Si tratta di una versione rielaborata della delibera della Giunta provinciale n. 578 del 9 luglio 2019. Il testo integrale della delibera n. 141 può essere visionato sul nostro sito www.centrodiconsulenza.org (menù Difesa fitosanitaria/Moduli) e può essere anche scaricato.

Pochi i cambiamenti per la melicoltura

Queste disposizioni aggiuntive riguardano solo marginalmente la melicoltura e costituiscono piuttosto delle precisazioni rispetto alla delibera approvata lo scorso anno (vedi circolare del 26 luglio 2019).

L'altezza minima da terra di un sistema di distribuzione dell'aria a getto portato a torretta (dotazione tecnica minima obbligatoria di un atomizzatore) dev'essere di 1,8 m.

È prevista anche la dotazione di una paratia per l'esclusione del flusso d'aria e la deviazione o chiusura del flusso d'aria almeno su un lato dell'atomizzatore.

Se in caso di controllo viene rilevata una inottemperanza relativamente ai requisiti tecnici minimi (torretta e paratia), è possibile che questa non sia soggetta a sanzione se si può produrre la prova scritta che l'atomizzatore è in lista per l'adeguamento presso una ditta produttrice o presso un'officina autorizzata. Ciò non vale per gli ugelli a getto piatto

ad iniezione d'aria che, tranne che in poche eccezioni, devono essere utilizzati da subito per i trattamenti di difesa.

Obbligatoria la revisione dei nuovi atomizzatori

Tutti i **nuovi atomizzatori acquistati** a partire dal 3 marzo 2020 devono essere sottoposti a **revisione**, entro i primi 12 mesi dall'acquisto, per la regolazione della ripartizione della miscela presso un banco-prova autorizzato in via ufficiale.

A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio, per i nuovi atomizzatori, il **controllo della ripartizione del flusso d'aria**.

Se in caso di controllo viene rilevata una inottemperanza relativamente alla revisione dell'atomizzatore o al controllo della ripartizione del flusso d'aria, è possibile che questa non sia soggetta a sanzione se si può produrre la prova scritta che l'atomizzatore è in lista per l'esecuzione delle operazioni presso un banco-prova autorizzato.

Nuova documentazione per le ditte produttrici di atomizzatori

A partire dal 3 marzo 2020, tutti i nuovi modelli di ventola immessi in commercio e utilizzati nella provincia Autonoma di Bolzano devono essere sottoposti ad un controllo della ripartizione del flusso d'aria presso un banco-prova autorizzato in via ufficiale. In alternativa, la ditta produttrice deve documentare – sulla base di un verbale di controllo – che il nuovo modello produce una corrente d'aria simmetrica, nel rispetto della norma UNI EN ISO 16119-3.